

FOCUS ON

**IL PIGNORAMENTO PRESSO
TERZI DI CREDITI E LA
RESPONSABILITÀ DEL TERZO IN
CASO DI FALSA DICHIARAZIONE**

Le tutele per il creditore procedente

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI CREDITI E LA RESPONSABILITA' DEL TERZO IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE

1. Il quadro normativo

Il pignoramento presso terzi di crediti, disciplinato dagli artt. 543, ss., c.p.c., costituisce uno dei più validi ed efficaci mezzi di espropriazione cui il creditore può ricorrere per conseguire il soddisfacimento del proprio diritto di credito.

Solitamente tale esecuzione viene promossa nei confronti del debitore che sia titolare di crediti in forza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, oppure vantando crediti nei confronti di un soggetto terzo per varie ragioni (a titolo di esempio rapporti di conto corrente, canoni di locazione, fatture impagate per prestazioni effettuate in favore del proprio committente, etc.)

L'istituto in esame è stato recentemente oggetto di numerosi interventi legislativi (L. 24.12.2012, n. 228 e L. 10.11.2014, n. 162) che hanno innovato profondamente il quadro normativo originario.

Le modifiche più rilevanti hanno senz'altro riguardato la figura del terzo e la dichiarazione che questi è chiamato a rendere.

Punto nodale infatti del procedimento esecutivo in esame, in ragione della sua natura progressiva, è la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.

Prima delle sopra citate riforme, l'omessa dichiarazione del terzo costringeva il creditore procedente a promuovere un giudizio ordinario di accertamento dell'obbligo del terzo.

Tale vincolo normativo aveva l'effetto di frustrare inesorabilmente il principio costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale.

Le recenti modifiche legislative, ispirate chiaramente a ragioni di economicità e celerità processuale volte ad assicurare una maggiore tutela al creditore, hanno dapprima attribuito al giudice dell'esecuzione il potere di risolvere eventuali contestazioni in ordine alla dichiarazione resa dal terzo e, in un secondo momento, equiparato l'omessa dichiarazione di quest'ultimo ad una dichiarazione positiva "(...) ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (...)" (art. 548 c.p.c.).

Tuttavia, nella prassi quotidiana può accadere che il terzo renda una dichiarazione elusiva o addirittura falsa e, in quanto tale, idonea a precludere in concreto il soddisfacimento del creditore procedente.

Tale ipotesi potrebbe risultare particolarmente pregiudizievole per il soggetto pignorante nel caso in cui venisse a conoscenza del suo contenuto ingannevole in una fase del procedimento che gli impedisca di coltivare proficuamente l'esecuzione.

Sul punto si è registrato un importante intervento della giurisprudenza di legittimità che, ribadendo un precedente orientamento, ha riconosciuto al creditore la possibilità di agire nei confronti del terzo per ottenere il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

2. La tutela riconosciuta al creditore pignorante vittima della falsa dichiarazione resa dal terzo

Con la sentenza del 28.02.2017, n. 5037, il Supremo Collegio, conformemente al precedente indirizzo giurisprudenziale (Cass. 18.12.1987, n. 1407 e Cass. 04.03.2015, n. 4380), ha affermato il principio secondo cui nel caso di dichiarazione dall'evidente contenuto ingannevole, per intendersi quella atta ad arrecare un pregiudizio al creditore procedente ed al contempo in grado di favorire il debitore esecutato, il primo potrà agire nei confronti del terzo ai sensi dell'art. 2043 c.c.

La Suprema Corte, non condividendo un orientamento dottrinale minoritario che azzarda l'applicabilità nei confronti del terzo dell'art. 96 c.p.c, conferma la configurabilità in capo a quest'ultimo di una responsabilità di natura aquiliana.

Il fondamento di tale responsabilità è da individuarsi, a giudizio del Supremo Collegio, nel presupposto che la condotta colposa o dolosa del terzo abbia causato un ritardo al creditore nel veder soddisfatto il proprio diritto di credito.

In particolare, la Corte di Cassazione evidenzia che con tale condotta il terzo violerebbe il dovere di collaborazione, quale ausiliario del giudice, nell'interesse della giustizia.

A ben vedere l'orientamento della Corte di Cassazione è del tutto fondato e condivisibile.

Al terzo, trattandosi di un soggetto non parte ed estraneo rispetto al processo esecutivo, non è addebitabile alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Infine, è interessante osservare che con la sentenza in esame la Corte di Cassazione si sia preoccupata di precisare come la proponibilità della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. non sia subordinata alla previa instaurazione da parte del creditore procedente di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 c.p.c.

Il creditore pignorante è legittimato infatti a promuovere l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. con giudizio autonomo e distinto rispetto al processo di espropriazione prezzo terzi nel quale è stata resa una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. dal contenuto ingannevole e pregiudizievole nei suoi confronti.

Dott. Frank Oltolini